



FRANCESCO BENEDETTI
NOTAIO

Repertorio n.102440 Raccolta n.32410
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE**

VADO

PORTANTE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di maggio.

24/05/2021

alle ore quindici e quaranta, in L'Aquila (AQ), nel mio studio, loc. Campo di Pile, presso il Centro Commerciale L'Aquilone avanti a me DOTT. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano e senza la presenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia del Comparente, col mio consenso,

E' PRESENTE:

Il Dott. Nunzio Buzzi nato a Concerviano (RI) l'8 agosto 1948 domiciliato ove appresso il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato per l'assistenza domiciliare "VADO" con sede in L'Aquila Via Capo Croce 1, presso la residenza sanitaria Casa Margherita, Codice Fiscale: 93010820665

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi in questa sede l'assemblea straordinaria della detta associazione la quale deve intendersi validamente costituita essendo stata regolarmente convocata in questa sede ed ora in seconda convocazione ed essendo presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e complessivi n. quindici degli attuali ventitre soci dell'Associazione e nessuno manifestando opposizione alla discussione del seguente ordine del giorno:

-modifica dell'oggetto sociale
-modifica dello statuto per adeguarlo alla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Assume quindi la presidenza e dichiara aperti i lavori invitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno evidenzia la necessità di modificare l'oggetto sociale in quello sotto riportato

art.2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 .

L'Associazione ha finalità umanitarie, non ha fine di lucro,

Registrato a
L'Aquila
il 27/05/2021
num. 1828
serie 1T

è apartitica ed ha per scopo principale l'assistenza del paziente affetto da dolore acuto, cronico, da malnutrizione, da patologie traumatiche o degenerative che facciano riferimento a reparti ospedalieri in cui viene gestito "il fine vita", come Hospices, Centri di Terapia del Dolore, Centri di Terapia Intensiva. In tal modo, l'Associazione opera sia all'interno che all'esterno delle strutture ospedaliere (sul territorio).

L'attività è su base volontaria e deve contribuire a risolvere i problemi sanitari, a lenire le sofferenze fisiche, psicologiche e spirituali e a garantire una vita e una morte dignitosa al paziente, fino all'ultimo istante. L'Associazione contribuisce a supportare i pazienti, i loro familiari e il personale Sanitario che lavora sulla tipologia di pazienti oggetto dell'attenzione dell'Associazione, e persegue il suo fine attraverso la preparazione, l'addestramento e l'organizzazione di volontari, costruendo contatti con altre associazioni, con i Sanitari delle strutture ospedaliere, con la Protezione civile, con società scientifiche nazionali e internazionali, coinvolgendo istituzioni sanitarie e sociali, sensibilizzando l'opinione pubblica con conferenze e pubblicazioni, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, collaborando con istituzioni pubbliche, private e con altre associazioni di volontari che condividano le stesse finalità.

Interessandosi del tema del "fine vita", l'Associazione si interessa anche di favorire un miglioramento della coscienza sociale riferita alle donazioni degli organi. L'associazione promuove studi e ricerche sulla fisiopatologia e sul trattamento del dolore, del trauma, della malnutrizione, dell'emergenza sanitaria, degli aspetti psicologici legati alle problematiche del fine vita, e di tutto quanto concerne il fine vita in generale, nonché sui sistemi informatici e telematici per la monitorizzazione dei parametri vitali, con il fine di migliorare la qualità, l'organizzazione e la gestione continua del paziente. L'Associazione contribuisce a migliorare gli ambienti delle strutture di ricovero dei pazienti volte a favorire il miglioramento della qualità del lavoro dei sanitari (supportando in questo il SSN). Si propone, inoltre di condividere con la comunità scientifica nazionale e internazionale i dati che derivino da studi ed indagini effettuati dai volontari. L'oggetto sociale potrà essere perseguito organizzando e finanziando congressi, seminari, corsi, supportando economicamente centri di formazione e ricerca e/o supportando altre associazioni di volontariato che perseguano i suoi stessi obiettivi. Poiché la ricerca scientifica è centrale nell'attività dell'Associazione, essa opera anche supportando la crescita dei propri soci, inviandoli a congressi o in centri nazionali ed esteri per aggiornamento. L'Associazione partecipa attivamente, con i propri volontari, a congressi portando relazioni e comunicazioni sulla pro-

pria attività o su protocolli di ricerca che ha contribuito a svolgere.

L'Associazione può partecipare a Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi od integrativi a quelli stabiliti nel presente statuto e può aderire ad organizzazioni internazionali che perseguono finalità comuni.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione nei documenti di bilancio.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi azione o intervento ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali la stipula di contratti aventi a oggetto beni mobili e immobili, ivi compresi la compravendita e le permuta di beni soggetti o no a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni; la richiesta di consulenze e di collaborazione di esperti.

L'Associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni previste dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (G.U. n. 196 del 22 agosto 1991) e delle successive modificazioni e quindi dell'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno evidenzia la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto per apportare le modifiche necessarie alla iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Riferisce al riguardo che le modifiche apportate sono quelle richieste dalla legge e che sostanzialmente gli altri aspetti organizzativi restano invariati.

Evidenzia che tutte le cariche restano invariate.

Da ultimo fa presente che il testo dello Statuto da adottare è quello già trasmesso ai soci e depositato presso la sede sociale, ed invita la Assemblea discutere e deliberare al riguardo.

Dopo breve dibattito e tutti concordando con quanto esposto dal Presidente la Assemblea all'unanimità

DELIBERA:

- di modificare l'oggetto sociale in quello sopra riportato
- di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale in quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me Notaio alla Assemblea.

-di confermare tutte le cariche sociali attualmente in essere;

-di demandare al Presidente della Associazione il compimento di ogni formalità necessaria per procedere alla iscrizione della Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, ivi comprese eventuali modifiche da apportare al testo dello Statuto qui approvato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Assemblea viene sciolta alle ore sedici e dieci.

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), ed autorizza pertanto l'uso degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.

Il presente atto è esente da imposte ex art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto scritto in parte con mezzo meccanico ed in parte a mano da me medesimo e meco sottoscritto unitamente alla Comparente alle ore sedici e dieci, previa integrale lettura alla medesima datane e sua dichiarazione a mia domanda che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli due in facciate intere sette e fin qui della presente.

FIRMATO: BUZZI NUNZIO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO

	STATUTO	
	Costituzione e sede	
	Art.1.	
	E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato	
	"Volontariato per l'Assistenza Domiciliare ETS" (V.A.DO.) ,	
	ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto	
	non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative	
	disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.	
	L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella	
	denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)	
	allorquando istituito.	
	Associazione per l'assistenza del paziente affetto da dolore	
	e/o malnutrizione, colpito da patologia traumatica,	
	degenerativa, infettiva, da cancro, o colpito da calamità	
	naturale, con sede sociale in L'Aquila, via Capo Croce 1,	
	presso la Residenza sanitaria Casa Margherita.	
	Scopo	
	Art.2.	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro,	
	esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o	
	principale, nei seguenti settori di attività previsti	
	nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 .	

L'Associazione ha finalità umanitarie, non ha fine di lucro, è apartitica ed ha per scopo principale l'assistenza del paziente affetto da dolore acuto, cronico, da malnutrizione, da patologie traumatiche o degenerative che facciano riferimento a reparti ospedalieri in cui viene gestito "il fine vita", come Hospices, Centri di Terapia del Dolore, Centri di Terapia Intensiva. In tal modo, l'Associazione opera sia all'interno che all'esterno delle strutture ospedaliere (sul territorio).

L'attività è su base volontaria e deve contribuire a risolvere i problemi sanitari, a lenire le sofferenze fisiche, psicologiche e spirituali e a garantire una vita e una morte dignitosa al paziente, fino all'ultimo istante.

L'Associazione contribuisce a supportare i pazienti, i loro familiari e il personale Sanitario che lavora sulla tipologia di pazienti oggetto dell'attenzione dell'Associazione, e persegue il suo fine attraverso la preparazione, l'addestramento e l'organizzazione di volontari, costruendo contatti con altre associazioni, con i Sanitari delle strutture ospedaliere, con la Protezione civile, con società scientifiche nazionali e internazionali, coinvolgendo istituzioni sanitarie e sociali, sensibilizzando l'opinione pubblica con conferenze e pubblicazioni, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, collaborando con istituzioni pubbliche, private e

con altre associazioni di volontari che condividano le stesse finalità.

Interessandosi del tema del "fine vita", l'Associazione si interessa anche di favorire un miglioramento della coscienza sociale riferita alle donazioni degli organi. L'associazione promuove studi e ricerche sulla fisiopatologia e sul trattamento del dolore, del trauma, della malnutrizione, dell'emergenza sanitaria, degli aspetti psicologici legati alle problematiche del fine vita, e di tutto quanto concerne il fine vita in generale, nonché sui sistemi informatici e telematici per la monitorizzazione dei parametri vitali, con il fine di migliorare la qualità, l'organizzazione e la gestione continua del paziente. L'Associazione contribuisce a migliorare gli ambienti delle strutture di ricovero dei pazienti volte a favorire il miglioramento della qualità del lavoro dei sanitari (supportando in questo il SSN). Si propone, inoltre di condividere con la comunità scientifica nazionale e internazionale i dati che derivino da studi ed indagini effettuati dai volontari. L'oggetto sociale potrà essere perseguito organizzando e finanziando congressi, seminari, corsi, supportando economicamente centri di formazione e ricerca e/o supportando altre associazioni di volontariato che perseguano i suoi stessi obiettivi. Poiché la ricerca scientifica è centrale nell'attività dell'Associazione, essa opera anche supportando la crescita

	dei propri soci, inviandoli a congressi o in centri	
	nazionali ed esteri per aggiornamento. L'Associazione	
	partecipa attivamente, con i propri volontari, a congressi	
	portando relazioni e comunicazioni sulla propria attività o	
	su protocolli di ricerca che ha contribuito a svolgere.	
	L'Associazione può partecipare a Comitati nazionali ed	
	internazionali che abbiano scopi analoghi od integrativi a	
	quelli stabiliti nel presente statuto e può aderire ad	
	organizzazioni internazionali che perseguono finalità comuni.	
	Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di	
	sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte	
	pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni o di	
	servizi ai sovventori.	
	L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei	
	limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività	
	diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, a condizione che siano secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente	
	operata da parte dell'Organo di Amministrazione nei	
	documenti di bilancio.	
	L'Associazione potrà compiere qualsiasi azione o intervento	
	ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto	

sociale, quali la stipula di contratti aventi a oggetto beni mobili e immobili, ivi compresi la compravendita e le permuta di beni soggetti o no a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni; la richiesta di consulenze e di collaborazione di esperti.

L'Associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni previste dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (G.U. n. 196 del 22 agosto 1991) e delle successive modificazioni e quindi dell'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Art. 3 - I SOCI

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione

derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La

deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera (mail, pec o raccomandata) al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 32 del D.lsg 117/2017 e ss.mm.ii. il

numero dei soci è illimitato, ed in numero non inferiore a 7
(sette).

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative stabilite annualmente dall'Organo di Amministrazione. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,

gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo comunque ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante via telematica (mail, sms e messaggistica istantanea) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti i voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere 1 (una) sola delega e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;

2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

	5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci	
	espulsi;	
	6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	7. deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	ordinario e di interesse generale posto	
	all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. deliberare sulla trasformazione, fusione,	
	scioglimento dell'associazione ed eventuale	
	devoluzione del patrimonio residuo;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello	
	Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	straordinario e di interesse generale posto	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del	
	50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste	
	all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione	
	deve intercorrere almeno minimo un'ora.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	

che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

	Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi	
	si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli	
	amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei	
	Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del	
	nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene	
	cooptato il primo dei non eletti.	
	L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non	
	attribuiscono ad altri organi.	
	L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte	
	l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso	
	scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data	
	della riunione da parte del rappresentante legale. Tale	
	avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario	
	ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di	
	Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con	
	la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le	
	delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni	
	contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	

terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo

impegnano verso l'esterno. L'Organo di Amministrazione

nomina al proprio interno il Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di

Amministrazione ed è rieleggibile. Il Presidente cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o

per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi

motivi, con la maggioranza dei presenti; convoca e presiede

l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione.

In particolare il Presidente:

- Provvede all'esecuzioni delle deliberazioni

dell'Assemblea e del Organo di Amministrazione;

- È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria

amministrazione dell'Organizzazione e in particolare

aprire conti correnti bancari e postali ed operare

sugli stessi;

- Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;

- Eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi

ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando

quietanze;

- Effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

Al Presidente:

- Compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le

Istituzioni presenti nel territorio;

- In caso di urgenza può adottare provvedimenti di

competenza dell'Organo di Amministrazione, con

l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione

successiva.

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso

attribuite.

- In caso di accertato definitivo impedimento o di

dimissioni, spetta al Presidente dimissionario

convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per

l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente

dimissionario rimane in carica fino all'elezione del

nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo

di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la

nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di

Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo a

quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere

nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due

esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e

qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene

secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o

monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando

l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei

limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del

Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i

revisori legali dei conti o società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma
indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono
impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al
31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà
predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità
stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio,
l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017
s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica
di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e
separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a
mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di
detta celebrazione, ricorrenza o campagna di
sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

il pubblico.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- mediante richiesta scritta all'organo di amministrazione.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta

dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Copia conforme all'originale che si rilascia per

USO
L'AQUILA 11 08 MAR 2022

